

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"Corpo Bandistico di Albareto"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. , del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata: **"Corpo bandistico di Albareto"** (più avanti chiamata per brevità Associazione) con sede in Albareto, via Anna Frank n.2

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal CTS o, nelle more della sua costituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo APS e diventerà:

"Corpo bandistico di Albareto - APS"

Con l'iscrizione al RUNTS, potrà eventualmente essere utilizzata, in aggiunta all'acronimo APS, pure la locuzione "Ente del terzo settore".

Modifiche della sede all'interno del comune di Albareto non costituiscono variazione statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in via principale, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Persegue gli scopi di promuovere attività culturali, ricreative, solidaristiche e turistiche, la conservazione della tradizione bandistica di Albareto, la conoscenza e la diffusione delle tradizioni musicali del territorio ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera, promuovendo la Banda Musicale come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;

- promuovere la produzione, la stampa e la diffusione di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD musicali, attraverso qualunque mezzo ritenuto idoneo;
- curare l'edizione e la distribuzione di bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci specie nei giovani;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- organizzare, con carattere di occasionalità, viaggi riservati unicamente ai propri associati ed esclusivamente per le finalità istituzionali (per esempio in occasione delle uscite del corpo bandistico per concerti, eventi musicali, gemellaggi con altre bande), ottemperando alle normative nazionali e regionali in materia;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in occasione di campagne di sensibilizzazione su temi specifici;
- in occasione di feste paesane;
- in occasione della festa patronale

mediante organizzazione di lotterie, pesche di beneficenza, tombole o attraverso offerta di gadgets di modico valore, di cui sarà redatto apposito e separato rendiconto.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili, non sono soggetti a rivalutazione ed in ogni caso non possono essere restituiti.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo 2.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste al precedente articolo 2.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 14 del presente statuto.

Art. 4 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e relative norme di attuazione, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e le maggioranze previste dal presente Statuto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità descritte al successivo art.8.

Art. 6 - I soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, senza alcun tipo di discriminazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta presentando apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro i 60 giorni successivi alla delibera, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio deceduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 8 - Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati a:

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- rispettare il presente statuto e le norme contenute negli eventuali regolamenti associativi;
- rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- a partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a partecipare alle assemblee (i minorenni potranno partecipare senza diritto di voto);

- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;

Tutti i soci maggiorenni, iscritti nel libro soci da almeno un mese e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno inoltre diritto:

- a votare in Assemblea
- ad accedere alle cariche associative

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito; ai titolari delle cariche e agli iscritti spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio di esercizio per l'anno trascorso e quello preventivo di spesa per l'anno successivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione o ai provvedimenti di espulsione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su quelli attribuiti alla sua competenza dalla legge;

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento dell'associazione;
- devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore), o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, tranne che per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, dove è necessario in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti
- lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo dove è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero o di cinque o di sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predispone i bilanci da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nomina/sostituisce il Direttore della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri collaboratori;
- delibera sulle domande di nuove adesioni dei soci nonché la sospensione o espulsione degli stessi;
- provvede alla determinazione della quota associativa annuale;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- è responsabile degli adempimenti connessi con l'iscrizione nel RUNTS;
- ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 13 - Il Direttore Musicale (Maestro)

Il Direttore Musicale (Maestro) è incaricato dal Consiglio Direttivo. Il Maestro cura la preparazione ed organizzazione del programma artistico e la selezione degli strumentisti, l'esecuzione delle prove e delle esibizioni nonché la preparazione e lo svolgimento dei programmi e di tutta l'attività artistica dell'Associazione: rappresenta artisticamente l'Associazione. Il Maestro è revocato dall'incarico dal Consiglio Direttivo. Il Maestro, qualora non socio, ha il diritto a partecipare alle Assemblee Associate ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervenire, su richiesta del Presidente, sulle questioni meramente tecniche e musicali, ma senza diritto di voto. Nel caso il Maestro sia socio, avrà gli stessi diritti/doveri di tutti i soci ma non potrà partecipare alle discussioni che riguardano valutazioni/decisioni in merito al suo ruolo nell'Associazione;

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.LGS. 117/2017 e S.M.I..

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare a quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e s.m.i..

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 27/09/2020

(come da verbale allegato che è parte integrante del presente Statuto)

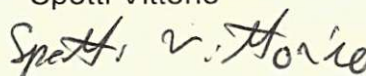
IL PRESIDENTE

Dellaturca Rita



IL SEGRETARIO

Spotti Vittorio



**CORPO BANDISTICO
DI ALBARETO**
Via Anna Frank, 2
43051 ALBARETO (PR)
C.F. Banda: 90002880343

Oggetto: I: richiesta chiarimenti in merito alla variazione di Statuto del Corpo bandistico di Albareto

Da: ASCALONE MASSIMO <massimo.ascalone@agenziaentrate.it>

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 17:44

A: Rita Dellaturca <rita_dellaturca@hotmail.com>

Oggetto: R: richiesta chiarimenti in merito alla variazione di Statuto del Corpo bandistico di Albareto

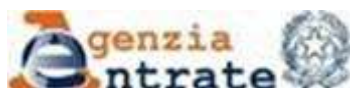
Buonasera

L'Associazione Corpo Bandistico di Albareto ha registrato in data 20/10/2020 al n. 5078 serie 3T il verbale di assemblea del 17/09/2020 per adeguamento dello Statuto ai dettami previsti dalla Legge n. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore)

Per poter inserire nella denominazione l'acronimo APS occorre quindi presentare la richiesta di variazione dei dati anagrafici dell'Associazione, compilata e firmata e corredata dal documento di identità del firmatario, indicando nel riquadro ALLEGATI gli estremi di registrazione dello Statuto Adeguato (N. 5078 serie 3 del 20/10/2020) e il numero di iscrizione all'ALBO REGIONALE delle Associazioni di Promozione Sociale

Il modello e il documento devono essere trasmessi all'indirizzo dp.parma.utparma@agenziaentrate.it tramite email

Saluti



Direzione Provinciale di Parma

Massimo Ascalone

Ufficio Territoriale di Parma

Strada Quarta 6/1A - 43123 Parma (PR)

PEC: dp.parma@pce.agenziaentrate.it

E-mail UT Parma: dp.parma.utparma@agenziaentrate.it

Da: Rita Dellaturca [mailto:rita_dellaturca@hotmail.com]

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 16:37

A: ASCALONE MASSIMO

Oggetto: R: richiesta chiarimenti in merito alla variazione di Statuto del Corpo bandistico di Albareto

spero di esaudire tutte le richieste in modo da poter venire a capo della faccenda

l'Associazione è il Corpo Bandistico di Albareto

C.F. 90002880343

allego i miei documenti e Le inoltro la mail del dott. Umberto Maria Riviezzo da cui avevo estrapolato la frase

mi scuso ancora e La ringrazio della pazienza

Da: ASCALONE MASSIMO <massimo.ascalone@agenziaentrate.it>

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 09:48

A: rita_dellaturca@hotmail.com <rita_dellaturca@hotmail.com>

Oggetto: R: richiesta chiarimenti in merito alla variazione di Statuto del Corpo bandistico di Albareto

Buongiorno

Nella sua richiesta di informazione occorre:

- indicare il codice fiscale dell'associazione
- allegare il documento di identità del presidente
- allegare il documento/lettera completa, dalla quale è estrapolato del suo contesto una singola frase

Saluti



Direzione Provinciale di Parma

Massimo Ascalone

Ufficio Territoriale di Parma

Strada Quarta 6/1A - 43123 Parma (PR)

PEC: dp.parma@pce.agenziaentrate.it

E-mail UT Parma: dp.parma.utparma@agenziaentrate.it

Da: DP PARMA - UT PARMA

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 09:45

A: ASCALONE MASSIMO

Oggetto: I: richiesta chiarimenti in merito alla variazione di Statuto del Corpo bandistico di Albareto

Da: Rita Dellaturca [mailto:rita_dellaturca@hotmail.com]

Inviato: venerdì 15 gennaio 2021 21:37

A: DP PARMA - UT PARMA

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito alla variazione di Statuto del Corpo bandistico di Albareto

mi scuso per il ritardo con cui formulo questa domanda ma, un mio consigliere mi ha fatto notare che forse le pratiche per la variazione di Statuto del nostro Corpo Bandistico non sono ancora concluse (come io invece ritenevo).

Chiedo quindi che cosa significa esattamente

PER LA RICHIESTA DEL CAMBIO NOMINATIVO DOVRA' PRESENTARE NUOVAMENTE LA DOCUMENTAZIONE ASSIEME ALLA RICEVUTA DI AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE?

Ringrazio fin d'ora della disponibilità e resto in attesa di risposta

Cordiali saluti

